



Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Disposizioni comuni

Sessioni elettorali regionali

per l'elezione dei Delegati Atleti e Delegati Tecnici

1) CONVOCAZIONE corpo elettorale: dovrà essere effettuata almeno **30 giorni prima** del giorno per il quale sono indette le elezioni dei Delegati inviata e diffusa con le seguenti modalità:

- a mezzo **pubblicazione** sul sito del Comitato/Delegazione Reg.le;
- a mezzo **raccomandata semplice o posta elettronica certificata (PEC)** dagli stessi Comitati/Delegazioni, **a tutte le società affiliate** affinché ne curino l'affissione nelle rispettive sedi;
- a mezzo posta prioritaria e/o con strumenti telematici **agli atleti ed ai tecnici** in possesso dei requisiti di elettorato Attivo.

2) MODULO CANDIDATURA:

si allega proposta di modulo per la presentazione della candidatura che sarà pubblicato anche sul sito federale, all'interno dell'apposita area che verrà costituita.

La candidatura dovrà pervenire presso la sede del Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza entro i 5 giorni che precedono l'apertura del seggio. La candidatura dovrà essere inviata nei termini sopra indicati, con Raccomandata a mano o a mezzo raccomandata a.r. (in questo caso anticipata via mail corredata dalla ricevuta della raccomandata che ne accerti l'avvenuta spedizione nei termini) o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3) SEGGIO ELETTORALE

Commissione verifica candidature: Ai sensi dell'art.43 comma 1 del Regolamento Organico, i componenti il Seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori) dovranno essere nominati dal Consiglio Regionale o dal Delegato. Il Comitato/Delegazione potrà utilizzare i membri del Seggio elettorale anche come Commissione verifica candidature.

4) SCHEDE ELETTORALI:

Il Comitato/Delegazione dovrà predisporre delle schede distinte per categoria (Atleti e Tecnici) indicando in ordine alfabetico i candidati.

5) NUMERO DI PREFERENZE:

Ogni elettore può esprimere UN SOLO VOTO. Solo nel caso in cui risulti da eleggere più di un delegato potrà esprimere un numero di preferenze pari al massimo alla metà dei soggetti da eleggere (art.43 R.O. – es. 1 delegato = 1 preferenza; 2 delegati = 1 preferenza; 3 delegati = 2 preferenze; 4 delegati = 2 preferenze; 5 delegati = 3 preferenze.....).

6) URNE:

Ogni Comitato/Delegazione dovrà predisporre due urne distinte, una per le schede per i Delegati Atleti ed una per le schede per i Delegati Tecnici. Le urne, sigillate e controfirmate dal Presidente del seggio dovranno essere aperte solo al termine della fase elettorale.

7) SPOGLIO DELLE SCHEDE:

Dovrà essere effettuato a porte aperte, avendo cura di aver dato informazione a tutti, in particolare ai candidati, in merito al luogo e l'ora dello spoglio delle schede.

8

) RISULTATI SPOGLIO SCHEDE:

I risultati trascritti su verbale fornito di tutti i componenti il seggio elettorale, **dovranno essere trasmessi alla Segreteria federale**, via mail (segreteria@canottaggio.org), **entro i 2 giorni** dalla data di chiusura dei seggi. **Entro 5 giorni** dovrà essere inviata presso la sede Federale tutta la documentazione in argomento a mezzo corriere.

Tutte le informazioni (es. comunicazioni apertura seggi, candidature) dovranno essere tempestivamente comunicate alla Federazione all'indirizzo: segreteria@canottaggio.org).

Il diritto di voto
(dallo Statuto federale)

Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:
 - a) risultino tesserati alla F.I.C. nell'anno di svolgimento delle votazioni
 - b) abbiano raggiunto la maggiore età

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
 - maggiorenni
 - iscritti all'Albo degli Allenatori della F.I.C.
 - tesserati ed in attività

Ogni tesserato potrà votare solo nella Regione in cui è tesserato.

Qualora un tesserato abbia i requisiti per esprimere il voto in qualità di atleta e di tecnico, all'atto della votazione dovrà dichiarare per quale delle due categorie intenderà votare.

<p>Presentazione candidatura Requisiti (dallo Statuto federale)</p>

Art. 89 - requisiti previsti dallo Statuto federale (art. 89)

- cittadinanza italiana e maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- essere tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni almeno regionali;
- non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping Wada;
- non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione;
- di non essere in controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio

Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - iscritto all'Albo Allenatori
 - tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio

REGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO
DI DELEGATI ATLETI E TECNICI
APPARTENENTI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI:
(ART.43 dal Regolamento Organico)

Art. 43 – Elezioni dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali

NOTA SPECIFICA PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Comma 14. Gli Atleti appartenenti ai Corpi Sportivi Militari o a Enti nazionali ad ordinamento civile residenti in una regione diversa da quella ove ha sede il Corpo Militare o l'Ente di appartenenza, **possono esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono.** Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato ove ha sede il Corpo Sportivo Militare di appartenenza. Nel caso di concomitanza data apertura seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inviata per iscritto direttamente alla Commissione Verifica Poteri della regione ove ha sede il Corpo Sportivo Militare.

Comma 15. I Tecnici nazionali tesserati dalla Federazione potranno esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono o ove hanno la loro principale attività lavorativa. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato Regionale interessato. Nel caso di concomitanza data apertura seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inviata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri del Comitato/Delegazione interessata.